RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 83

Archiviazione

La sezione puo' motivatamente accogliere la proposta di archiviazione. La delibera di archiviazione deve essere comunicata al segnalato, al suo difensore nonche' notificata all'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine di iscrizione con avvertimento che potranno presentare impugnazione secondo le modalita' di cui all'articolo 87. Nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione la sezione rimette gli atti al consigliere istruttore affinche' formuli senza ritardo il capo di incolpazione e proceda alla citazione a giudizio dell'incolpato avanti a diversa sezione nominata all'uopo dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	II — Del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-83-archiviazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it